

# Organici scuola personale ATA a.s. 2014/2015

## Indice (cliccabile)

- [Premessa](#)
- [CPIA](#)
- [Terziarizzazione](#)
- [Regole per la definizione degli organici di ciascun profilo](#)
  - [DSGA](#)
  - [Assistenti tecnici](#)
  - [Assistenti amministrativi](#)
  - [Collaboratori scolastici](#)
- [Organico convitti ed educandati](#)
- [Il giudizio della FLC CGIL](#)
- [Informazione alle RSU](#)
- [Norme di riferimento](#)

## Premessa

La consistenza degli organici per l'a.s. 2014/2015 a livello nazionale è di **205.554** posti, con un incremento di **91** posti totali rispetto alla dotazione organica (205.463) del 2013/2014.

| PROFILO                   | TOTALE  | AUMENTO   |
|---------------------------|---------|-----------|
| Assistente Amministrativo | 47.987  | 0         |
| Assistente Tecnico        | 16.153  | 0         |
| Collaboratore Scolastico  | 131.948 | 49        |
| DSGA                      | 8.053   | 42        |
| Altri profili             | 1.322   | 0         |
| Totale                    | 205.463 | <b>91</b> |

Le tabelle allegate allo schema di D.I., vedi nota 6278/14 (<http://www.flcgil.it/@3913061>), definiscono la ripartizione per regione e per profilo e tengono conto di possibili variazioni minime, da regione a regione, soprattutto in relazione all'incremento o decremento sugli alunni. La successiva ripartizione per singola provincia (e per ciascun profilo) viene effettuata da ciascuna direzione scolastica regionale, previa informativa ai sindacati. La nota ministeriale prevede che, nell'effettuare tale ripartizione, si debba accantonare il 3% dei posti (o comunque la differenza tra i posti sviluppati dall'applicazione delle tabelle di calcolo e la dotazione assegnata) per far fronte a specifiche situazioni di disagio, di abbandono, di concentrazione di alunni con disabilità o di particolare complessità (ad esempio la presenza di numerosi plessi). Ora vediamo quali sono le regole per la determinazione delle dotazioni organiche.

## CPIA

A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 sono stati istituiti i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), in applicazione delle disposizioni di cui al DPR n. 263 del 29 ottobre 2012. Ai CPIA viene assegnato un organico nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome (dunque, un posto di DSGA in pianta stabile sopra i 600 alunni o i 400 nelle zone di montagna e nelle piccole isole), un Dirigente Scolastico e un DSGA in pianta stabile, anche se quest'anno i DSGA ci andranno per utilizzazione. Inoltre, viene assegnata una unità per il profilo di Assistente Amministrativo per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. La dotazione organica dei Collaboratori Scolastici è determinata da un Collaboratore per ciascuna sede dove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti, più un ulteriore Collaboratore per la sede del CPIA.

Il personale di ruolo, attualmente in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti (CTP) che nell'a.s. 2014/2015 sono ricondotto nei CPIA, rimane in servizio presso i CTP. Quindi, il personale ATA può mantenere la titolarità senza perdita di sede.

Il Direttore dell'USR può assegnare personale tecnico ai CPIA, oppure prevedere la stipula di accordi di rete per le collaborazioni plurime.

In caso di necessità, dettate dall'avvio dei CPIA, una parte della quota del 3% della dotazione provinciale potrà essere utilizzata per consentire la puntuale erogazione del servizio.

## Terziarizzazione

In alcune scuole parte dei servizi di pulizia è stata terziarizzata, affidata cioè in appalto alle ditte di pulizia dove è stato stabilizzato il personale ex LSU, con una percentuale del 25% di accantonamento dei posti per gli ausiliari. In alcuni casi anche il servizio inerente l'espletamento di mansioni e funzioni di assistente amministrativo e tecnico è stato affidato a personale CO.CO.CO., con una percentuale di accantonamento del 50% dei posti.

Ai Direttori Regionali è assegnata la competenza della gestione dell'utilizzo nel territorio del personale delle ditte d'appalto che forniscono servizi esternalizzati di pulizia e/o vigilanza e delle istituzioni scolastiche. Gli stessi si dovranno fare garanti del puntuale rispetto delle norme (ottimizzazione, calcolo accantonamenti, ecc..) a tutela dei diritti dei lavoratori e della qualità dei servizi.

L'affidamento dei servizi a personale esterno è caratterizzato dalla formulazione di un piano, finalizzato ad ottimizzare l'impiego del personale che svolge, in tutto o in parte, la funzione di collaboratore scolastico (secondo criteri ispirati alla massima razionalità di impiego) e di assistente amministrativo e tecnico. Spetta al Dirigente Scolastico l'ottimizzazione, che comporta un controllo sull'esattezza degli accantonamenti.

In caso di dimensionamento, il personale esterno all'amministrazione non può essere utilizzato in punti di erogazione del servizio che in precedenza non fruivano di servizi esternalizzati. Esiste, inoltre, la possibilità di ricorrere a modalità diversificate d'impiego del personale in base ad accordi da definire con i titolari delle imprese di terziarizzazione dei servizi ausiliari.

### **Formula (personale ex LSU) per calcolare la riduzione:**

n. totale alunni dell'intera scuola; n. totale collaboratori risultanti (attribuiti) dal sistema SIDI; n. totale alunni del settore/plesso/indirizzo di scuola interessato dalla esternalizzazione.

$$X = \frac{(\text{tot. coll. scol.}) \times (\text{tot. alunni della parte di scuola})}{(\text{tot. alunni scuola})} = X$$

La riduzione è data dal 25% di X (che si arrotonda all'unità intera).

*esempio:* se il numero totale di alunni dell'istituto è di 1224; 17 il numero totale dei collaboratori scolastici a sistema; 486 il numero totale degli alunni nella parte interessata alla terziarizzazione, il calcolo sarebbe il seguente:

$$X = \frac{17 \times 486}{1224} = 6,75$$

Calcolo riduzione:  $6,75 \times 0,25 = 1,69$  (che si arrotonda a n. 2 unità di personale).

## **Regole per la definizione degli organici di ciascun profilo**

### **Organico DSGA**

Per l'a.s. 2014/2015 il profilo di DSGA, ha avuto un aumento di 42 posti, derivanti dalla perequazione risultante dalla differenza tra l'incremento scaturente dalle nuove sedi dei CPIA (52) e la diminuzione per effetto del dimensionamento, con conseguente abolizione del posto in organico di diritto nelle scuole sottodimensionate (art. 4, comma 70 L. 183/2011). Ai CPIA viene, infatti, assegnato un posto di DSGA in pianta stabile, come previsto per le istituzioni scolastiche autonome, anche se quest'anno i DSGA potranno fare solo domanda di utilizzazione (art. 13, lettera c del CCNI 2014/2015 sulle utilizzazioni).

Ogni scuola autonoma ha diritto a un posto di DSGA in pianta stabile a condizione che superi i 600 alunni (o i 400 nelle zone di montagna e nelle piccole isole). Negli altri casi, invece, il DSGA non viene assegnato in via esclusiva, solo in comune con altra istituzione scolastica, da individuare tra quelle sottodimensionate o normodimensionate. L'individuazione avviene in fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, previa contrattazione regionale. Nelle scuole dove questa disposizione crea esubero in organico di diritto, nel fatto e nel limite del riassorbimento dell'esubero, non si procede all'abbinamento di due scuole e il DSGA soprannumerario, come prevede il CCNI sulle utilizzazioni, può essere utilizzato nella ex scuola sottodimensionata.

### **Organico assistenti tecnici (profilo solo della scuola del secondo ciclo d'istruzione)**

La pianta organica degli assistenti tecnici non è definita da tabelle nazionali, ma ogni scuola determina la propria con delibera della Giunta Esecutiva, in base alle ore d'insegnamento in laboratorio previste nella scuola. L'adozione della delibera è necessaria quando si propongono variazioni (aumento, diminuzioni, cambi d'area). Nel formularla bisogna tenere presenti diversi elementi: gli ordinamenti, l'insieme delle attività d'insegnamento che si svolgono in laboratorio legate al POF, la complessità della strumentazione e le regole del CCNL. Quest'ultimo prevede che l'orario settimanale (36 ore) dell'assistente tecnico debba essere suddiviso in assistenza nei laboratori (minimo 24 ore max 30) e in manutenzione (minimo 6 max 12). Pertanto, è necessaria un'attenta valutazione sull'insieme delle esigenze presenti nella scuola (numero dei laboratori, elevata complessità della manutenzione, presenza Ufficio Tecnico, progetti inseriti nel POF, numerosità delle classi, etc).

Rispetto alle modalità di calcolo dei posti, la circolare richiama al rispetto della norma contrattuale che prevede che si attivi un posto di assistente tecnico in presenza di almeno 24 ore di laboratorio in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità. Questo però incontra il limite del contingente dell'organico regionale assegnato.

Su questo è intervenuta la legge (comma 81 dell'art. 4 L. 183/2011): se presenti ITP in esubero, siano accantonati un pari numero di posti di assistente tecnico laddove ci sono insegnanti tecnico pratici in esubero. Si tratta di un ulteriore taglio di posti nel profilo di assistente tecnico.

A questo indirizzo ([www.flcgil.it/@3903783](mailto:www.flcgil.it/@3903783)) un esempio di delibera di Giunta Esecutiva.

## Organico assistenti amministrativi

Per quanto riguarda l'organico degli assistenti amministrativi, la modalità di calcolo è in base alle tabelle ministeriali per il conteggio dei posti spettanti di assistente amministrativo nelle diverse tipologie di scuole.

**Tabella per i Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado**

|        | Numero alunni | Assistenti amministrativi |
|--------|---------------|---------------------------|
| fino a | 300           | 1                         |
|        | 500           | 2                         |
|        | 700           | 3                         |
|        | 900           | 4                         |
|        | 1.100         | 5                         |
|        | 1.300         | 6                         |
|        | 1.500         | 7                         |
|        | 1.700         | 8                         |
|        | 1.900         | 9                         |

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.

c) Per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

d) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta <sup>(5)</sup> è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome e cioè: un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgono le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

g) Per le scuole dell'istruzione scolastica di I grado annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi.

(5) Che saranno sostituiti dai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA).

### Tabella per le Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

|        | Numero<br>alunni | Assistenti<br>amministrativi |
|--------|------------------|------------------------------|
| fino a | 300              | 3                            |
|        | 400              | 3                            |
|        | 500              | 4                            |
|        | 600              | 4                            |
|        | 700              | 5                            |
|        | 800              | 5                            |
|        | 900              | 6                            |
|        | 1.000            | 6                            |

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

c) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.

d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Negli istituti tecnici, professionali e negli istituti d'arte e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.

f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo modalità da definire con il decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA per l'anno scolastico 2009/2010 e comunque nel limite del contingente provinciale assegnato.

g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

#### Istituti di istruzione secondaria superiore

Fermi restando gli incrementi indicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto (Tabelle D, E, F, G allegate) e in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

### Caso in cui in un'unica scuola confluiscono due tipi di istituto

In questa ipotesi la dotazione organica della scuola unificata viene determinata in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto (<http://www.flcgil.it/@3913321>).

#### Esempio:

Nella stessa scuola confluiscono un Liceo Classico e un Liceo Artistico. Il Liceo Classico A, con n. 551 alunni, viene unificato al Liceo Artistico B, con n. 452 alunni. Totale alunni 1003. L'organico degli assistenti amministrativi dell'istituto A è formato da 7 unità (Tabella D, alunni fino a 1100) e quello dell'istituto B da 8 unità (Tabella G, alunni fino a 1100), compresa 1 unità in più perché liceo artistico (nota e).

La nuova dotazione organica degli assistenti amministrativi è così determinata:

Istituto A di 551 alunni = 7 assistenti amministrativi

Istituto B di 452 alunni = 8 assistenti amministrativi

1003 alunni

Applicazione della proporzione rispetto al totale degli alunni dell'IIS (in base all'algoritmo riportato nel **manuale di Sidi**)

$$AA = 7 \times \frac{551}{1003} + 8 \times \frac{452}{1003} = 7,44$$

Il risultato viene poi ricondotto a un numero intero, arrotondandolo per eccesso o per difetto a seconda se la parte decimale è inferiore o maggiore/uguale a 0,5.

Si avranno così in totale 7 unità di assistenti amministrativi.

## Organico collaboratori scolastici

Il profilo dei Collaboratori Scolastici, ha avuto un aumento di 49 posti, derivanti dalla perequazione risultante dalla differenza tra l'incremento determinato dalle nuove sedi dei CPIA (ai quali è stato assegnato 1 posto di collaboratore per ciascuna sede istituita, in totale sono 52) e la diminuzione per effetto del dimensionamento.

Si riportano le tabelle ministeriali per il calcolo dei posti spettanti di collaboratore scolastico nelle diverse tipologie di scuole.

### Tabella per i Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

|        | Numero alunni | Collaboratori scolastici |
|--------|---------------|--------------------------|
| fino a | 200           | 3                        |
|        | 300           | 4                        |
|        | 400           | 5                        |
|        | 500           | 6                        |
|        | 600           | 7                        |
|        | 700           | 8                        |
|        | 800           | 9                        |
|        | 900           | 10                       |
|        | 1.000         | 11                       |
|        | 1.100         | 12                       |
|        | 1.200         | 13                       |
| oltre  | 1.200         | 13                       |

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.

c) Per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

d) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta <sup>(5)</sup> è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome e cioè: un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

g) Per le scuole dell'istruzione scolastica di I grado annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi.

(5) Che saranno sostituiti dai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA).

### **Tabella per le Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado**

|        | Numero<br>alunni | Collaboratori<br>scolastici |
|--------|------------------|-----------------------------|
| fino a | 300              | 5                           |
|        | 400              | 6                           |
|        | 500              | 7                           |
|        | 600              | 8                           |
|        | 700              | 9                           |
|        | 800              | 10                          |
|        | 900              | 11                          |
|        | 1.000            | 11                          |

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

c) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.

d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Negli istituti tecnici, professionali e negli istituti d'arte e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.

f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo modalità da definire con il decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA per l'anno scolastico 2009/2010 e comunque nel limite del contingente provinciale assegnato.

g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

### **Istituti di istruzione secondaria superiore**

Fermi restando gli incrementi indicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto (Tabelle D, E, F, G allegate) e in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

### **Stesso caso di un'unica scuola in cui confluiscono due tipi di istituto.**

La dotazione organica della scuola unificata viene sempre determinata in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto (<http://www.flcgil.it/@3913321>).

#### **Esempio:**

Nella stessa scuola confluiscono un Liceo Classico e un Liceo Artistico. Il Liceo Classico A, con n. 551 alunni, viene unificato al Liceo Artistico B, con n. 452 alunni. Totale alunni 1003. L'organico dei collaboratori scolastici dell'istituto A è formato da 12 unità (Tabella D, alunni fino a 1100) e quello dell'istituto B da 13 unità (Tabella G, alunni fino a 1100), compresa 1 unità in più perché liceo artistico (nota e). L'IIS in questione ha due sedi (una per ciascuna tipologia d'istituto).

La nuova dotazione organica dei collaboratori scolastici è così determinata:

Istituto A di 551 alunni = 12 collaboratori scolastici  
Istituto B di 452 alunni = 13 collaboratori scolastici  
1003 alunni



Applicazione della proporzione rispetto al totale degli alunni dell'IIS (in base all'algoritmo riportato nel **manuale di Sidi**)

$$CS = 12 \times \frac{551}{1003} + 13 \times \frac{452}{1003} = 12,44$$

Il risultato viene poi ricondotto a un numero intero, arrotondandolo per eccesso o per difetto a seconda se la parte decimale è inferiore o maggiore/uguale a 0,5.

A questo va aggiunta l'unità prevista per più sedi (nota d), che in questo caso è pari a 1 unità. Si avranno così in totale 12+1 unità di collaboratori scolastici.

## Organico dei diversi profili ATA nei convitti nazionali ed educandati femminili dello stato scuole ed istituti annessi alle istituzioni educative

**Tabella 3A per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato  
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

### In presenza di soli convittori

|        | Numero convittori | Assistenti amministrativi |     | Collaboratori scolastici | Guardarobieri | Cuochi | Infermiere |
|--------|-------------------|---------------------------|-----|--------------------------|---------------|--------|------------|
|        |                   | (a)                       | (b) |                          |               |        |            |
| fino a | 30                | 2                         | 1   | 11                       | 2             | 3      | 1          |
|        | 50                | 2                         | 1   | 14                       | 2             | 3      | 1          |
|        | 75                | 2                         | 1   | 16                       | 2             | 3      | 1          |
|        | 100               | 3                         | 1   | 18                       | 3             | 3      | 1          |
|        | 125               | 3                         | 2   | 21                       | 3             | 4      | 1          |
|        | 150               | 3                         | 2   | 23                       | 3             | 4      | 1          |
|        | 175               | 4                         | 2   | 25                       | 3             | 4      | 1          |
|        | 200               | 4                         | 2   | 27                       | 3             | 4      | 1          |

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centunesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuola speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

**Tabella 3B per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

**In presenza di soli semiconvittori**

|        | Numero semi convittori | Assistenti amministrativi (a) | Collaboratori scolastici | Guardarobieri | Cuochi | Infermiere |
|--------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------|
| fino a | 30                     | 1                             | 7                        | 1             | 2      | 0          |
|        | 50                     | 1                             | 7                        | 1             | 2      | 0          |
|        | 75                     | 1                             | 8                        | 1             | 2      | 0          |
|        | 100                    | 1                             | 9                        | 1             | 2      | 0          |
|        | 125                    | 2                             | 10                       | 1             | 2      | 0          |
|        | 150                    | 2                             | 11                       | 1             | 2      | 0          |
|        | 175                    | 2                             | 12                       | 1             | 3      | 0          |
|        | 200                    | 2                             | 13                       | 1             | 3      | 0          |

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

**Tabella per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

**In presenza di convittori e semiconvittori**

Per i convittori si applica la tabella 3/A

Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

|        | Numero semi convittori | Assistenti amministrativi (a) | Collaboratori scolastici | Guardarobieri | Cuochi | Infermiere |
|--------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------|
| fino a | 30                     | 0                             | 3                        | 0             | 0      | 0          |
|        | 50                     | 0                             | 4                        | 0             | 0      | 0          |
|        | 75                     | 0                             | 5                        | 0             | 0      | 0          |
|        | 100                    | 1                             | 6                        | 0             | 0      | 0          |
|        | 125                    | 1                             | 7                        | 1             | 1      | 0          |
|        | 150                    | 1                             | 8                        | 1             | 1      | 0          |
|        | 175                    | 1                             | 9                        | 1             | 1      | 0          |
|        | 200                    | 2                             | 10                       | 1             | 1      | 0          |

Note:

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.

## Il giudizio della FLC CGIL

### Le nostre posizioni

La consistenza organica attuale è, a nostro avviso, totalmente insufficiente ad assicurare il regolare funzionamento del servizio dato anche il consistente aumento degli alunni (**incremento di 34.000 previsto per il 2014/2015**). Avevamo proposto al Ministero di assorbire in via prioritaria l'intera quota di organico di fatto nell'organico di diritto (**4.824 posti**) per consentire alle scuole di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni. Queste quote autorizzate in organico di fatto servono, infatti, a far fronte ad esigenze incontenibili e documentate, dell'Amministrazione per garantire il servizio.

Questa a nostro parere era una misura "minima" per salvaguardare i servizi di cura, accoglienza, sicurezza degli ambienti scolastici e di funzionamento dei laboratori e delle segreterie, senza derogare alle normative contrattuali e a quelle sulla sicurezza degli alunni e dei lavoratori.

L'Amministrazione non ha recepito le nostre richieste, stante il limite imposto dalla Legge 183/2011 sul dimensionamento (che congela gli organici alla data del 2011 imposto dalla legge 183/2011) e il veto del Ministero dell'Economia a ulteriori assunzioni.

Nel caso dei CPIA, laddove è prevista la stipula di accordi con collaborazioni plurime, non siamo d'accordo a esternalizzare questo servizio.

Abbiamo anche sollecitato il MIUR a esprimersi col MEF affinché sia raggiunta l'intesa con le regioni sulla determinazione della media regionale degli alunni per Istituto, in modo da poter al più presto definire l'organico dei DSGA.

Per il profilo di assistente tecnico ci siamo dichiarati contrari all'accantonamento dei posti a beneficio di altri profili (ITP soprannumerari), poiché di fatto si continuano a tagliare posti sul profilo dei tecnici, già pesantemente ridotto, con un reimpiego improprio di personale con funzioni distinte (docente).

Per quanto attiene all'espletamento di attività in comune e di funzioni e servizi tramite l'adozione di reti per favorire la concentrazione di risorse, abbiamo rilevato che questa proposta non è sostenibile in mancanza di un organico di rete.

Altro punto critico da tenere sotto osservazione è il permanere di problemi sul sistema che, in taluni casi (ad esempio scuole in cui sono confluite tipologie di istituti diverse) non garantisce nei numeri la corretta applicazione delle tabelle e delle note del decreto. Occorre introdurre dove è necessario dei correttivi tecnici.

Infine la rigidità del meccanismo non assicura neanche il rispetto delle tabelle allegate al Decreto Interministeriale.

Per tutte queste ragioni riteniamo che la circolare presenti profili di illegittimità che il nostro ufficio legale approfondirà nei prossimi giorni ai fini di un ricorso da presentare al Tar Lazio.

A settembre la FLC CGIL ha intenzione di rilanciare la propria proposta di revisione degli organici, che metta in discussione gli odierni parametri e tabelle, che ormai non rispecchiano l'attuale situazione delle scuole.

Intendiamo sederci subito al tavolo politico poiché, dovendo modificare il decreto sugli organici, i tempi tecnici di approvazione si prospettano lunghi. Vogliamo discutere con l'Amministrazione una soluzione concreta, un organico più funzionale al piano dell'offerta formativa degli istituti. In questi mesi di tavoli tecnici abbiamo cominciato a lavorarci sopra, acquisendo tutti i dati elaborati dal Ministero e siamo pervenuti a una proposta valida, da condividere nell'anno 2015/2016, la quale dovrebbe portare a delle modifiche concrete, che potranno andare in vigore a partire dal 2016/2017.

Le questioni fondamentali, per rivedere i criteri di determinazione degli organici, sono le seguenti:

- il dimensionamento, le innovazioni normative e tecnologiche, la dematerializzazione hanno cambiato la configurazione della rete scolastica e il lavoro ATA. Pertanto i criteri di attribuzione vanno profondamente ripensati, poiché essi sono anacronistici rispetto alla reale situazione delle scuole;
- le norme che prevedono la definizione della pianta organica degli assistenti tecnici da parte della giunta esecutiva della scuola vanno superate a favore di criteri nazionali e oggettivi. Questa figura va estesa alla scuola del primo ciclo;

- gli accantonamenti (11.857) sui posti di collaboratori scolastici, risalenti al 2009, sono da rivedere in relazione ai tagli sugli organici degli anni successivi. Inoltre, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono state ridotte di 25 milioni di euro per l'anno 2014 e di 49,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, senza che questo incida sul numero dei posti accantonati. Abbiamo già aperto dei tavoli di confronto con le diverse parti interessate per definire percorsi di internalizzazione dei servizi appaltati all'esterno (circa 12.000 posti).

### **Informazione alle RSU**

Una volta che la scuola ha predisposto la richiesta di organico deve fornire preventivamente l'informativa alle RSU con la documentazione sulla loro consistenza. La determinazione degli organici di scuola sono oggetto di relazioni sindacali e la RSU ha diritto:

- a ricevere adeguata informazione preventiva, attraverso appositi incontri;
- alla consegna di tutta la relativa documentazione.

Solo così la RSU può verificare e controllare l'applicazione corretta delle norme contrattuali e rappresentare al dirigente scolastico tutte le esigenze di organico (sia di diritto sia di fatto) e tutte le richieste sia dell'utenza che del personale.

## Norme di riferimento

- Schema di Decreto Interministeriale concernente la “definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici ATA per l’a.s. 2014/2015” (1);
- C.M. n. 6278 del 20 giugno 2014 di trasmissione dello scheda di D.I. (*Organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a.s. 2014/2015*);
- Decreto legge del 15 giugno 2013 - sviluppo semplificazione e giustizia civile (*misure urgenti per imprese, infrastrutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale e di giustizia civile*);
- DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 - *istituzione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)*;
- Legge 183/2011 (*Dimensionamento rete scolastica*);
- Art. 19 c. 7 della legge n. 111 del 15/7/2011 (*Legge Finanziaria*) (2);
- DPR n. 119/2009 attuativo dell’art. 64 delle legge n. 133/2008 (*Piano triennale di tagli alla scuola per il personale ATA*) (3);
- Regolamento approvato col DPR 22 luglio 2008 (*competenza USR nella gestione del servizio di esternalizzazione*);
- L. 266/2005 Legge Finanziaria (art. 1 comma 245, *prosecuzione attività di pulizia svolte da personale ex LSU dipendente dai Consorzi nazionali*);
- Direttiva n. 92 del 23 dicembre 2005 (*ambiti operativi, modalità, termini, ruolo dei diversi soggetti, gli organi e i livelli istituzionali coinvolti - Istituzioni scolastiche, USR e Amministrazione centrale - per l’effettuazione di gare dirette alla fornitura del servizio di pulizia svolto dal personale ex LSU stabilizzato*);
- D.M. n. 65/2001 (*emanato ai sensi della L. 388/2000 dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del Lavoro e Previdenza Sociale, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, su individuazione delle misure e l’utilizzo di risorse finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni ausiliarie nell’ambito degli ATA, nelle istituzioni scolastiche statali*);
- D.Lgs. n. 157/1995 e successive integrazioni e modifiche (*Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi*).

(1) Contiene le tabelle di ripartizione dei posti per profilo alle singole regioni

(2) [dalla legge] “A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 64 citato”.

(3) Contiene le tabelle per il calcolo dei posti spettanti per profilo e per ciascuna tipologia di scuola